Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2023, n. 28-7277
Regolamento regionale recante: "Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale). Approvazione

REGIONE PIEMONTE

Seduta N° **381** Adunanza 24 LUGLIO 2023

Il giorno 24 del mese di luglio duemilaventitre alle ore 10:50 in Torino presso la sede della Regione Piemonte, via Nizza 330 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Elena CHIORINO - Marco GABUSI - Vittoria POGGIO - Marco PROTOPAPA

DGR 28-7277/2023/XI

OGGETTO:
Regolamento regionale recante: "Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale). Approvazione

A relazione di: (Poggio), (Protopapa), Carosso

Premesso che:
la legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 recante “Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale” ha provveduto in un’ottica di semplificazione normativa ad un riordino organico delle norme regolanti i diversi comparti dell’agricoltura e delle attività a questa connesse;
la disciplina regolante la materia agrituristica e di ospitalità rurale familiare già introdotta a livello regionale con la legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo) è confluita anch’essa nella succitata legge di riordino che ha così inglobato il relativo comparto facendolo oggetto di una disciplina unitaria;
l’articolo 37 della l.r. 1/2019 prevede l’adozione di un regolamento di attuazione che definisca appositi requisiti tecnici ed igienico-sanitari, nonché criteri, caratteristiche qualitative e modalità funzionali per lo svolgimento delle attività ricettive in agriturismo e in ospitalità rurale familiare.
Dato atto che:
al fine di adempiere al disposto di cui al sopracitato articolo 37, si è reso necessario intervenire con una nuova normativa regolamentare in sostituzione del vigente regolamento regionale 1 marzo 2016, n. 1 che aveva a sua volta attuato le disposizioni della precedente l.r. 2/2015 per la quale la Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, Settore “Offerta turistica”, si è avvalsa della collaborazione professionale di vari uffici delle altre Direzioni regionali competenti in materia, nonché della consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;

gli approfondimenti e le valutazioni effettuate nel corso dei lavori hanno tenuto altresì conto del quadro normativo delle altre regioni italiane in materia agrituristica e di ospitalità rurale familiare;
nella stesura del regolamento, sono stati considerati come preminenti gli aspetti relativi alla valorizzazione della produzione agricola piemontese e alla tutela del patrimonio edilizio rurale in relazione alle tipologie ricettive coinvolte nell'offerta turistica in agriturismo;
in ordine ai contenuti del regolamento, sono stati altresì definiti requisiti e adempimenti per ottimizzare la gestione delle strutture ricettive agrituristiche e di ospitalità rurale familiare sia sotto il profilo della qualità professionale che della promozione, integrazione e valorizzazione dell'offerta turistica a livello regionale;
in corso dei lavori si sono rese opportune integrazioni e modifiche per rendere maggiormente coerente il quadro normativo con le esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Visto l'articolo 27, comma 2, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Piemonte" che prevede per le materie di competenza legislativa regionale la potestà regolamentare in capo alla Giunta regionale, secondo principi e modalità dettati dalla legge regionale;
visto l'articolo 37 della l.r. 1/2019 che prevede, ai fini dell'approvazione del relativo regolamento di attuazione, l'acquisizione del parere della competente commissione consiliare.
Acquisito, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 30/2006, il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali (CAL) espresso nella seduta tenutasi presso il Consiglio regionale con deliberazione/UDP n. 22 del 31 maggio 2023 la quale ha evidenziato la necessità di apportare una modifica all'articolo 5, comma 2, lettera a) del testo regolamentare al fine di consentire l'utilizzo dell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ubicata al di fuori del perimetrato urbano, nei comuni di area montana e collinare uniformemente alla classificazione degli stessi definita secondo i provvedimenti regionali vigenti in materia.
Acquisito, inoltre, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 1/2019, il parere favorevole espresso nella seduta tenutasi in data 15 giugno 2023 dalla competente commissione consiliare.
Vista la proposta di regolamento allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
visto l'articolo 121 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
visti gli articoli 27 e 51 della legge statutaria;
visto l'art. 37 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1.
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Piemonte.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.
Tutto ciò premesso,
la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

- di approvare il regolamento regionale recante "Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale) allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e che verrà emanato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 1 della l. cost. 1/1999 e articolo 51 dello Statuto;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 e non è soggetta a pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente, sezione: "Amministrazione trasparente", ai sensi del D. lgs 33/2013.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-7277-2023-All_1-Regolamento_agriturismo_e_ORF_per_Giunta_regionale_15_06_2023_def.pdf.pdf

(omissis)

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2023, N. 5/R - Regolamento regionale recante: "Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale)" è stato pubblicato sul 3° supplemento al Bollettino Ufficiale n. 30 del 27 luglio 2023 (n.d.r.)

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento